

# SUPPORTO TECNICO APPLICAZIONE METODO MTR 443 – PEF 2020 ATO NAPOLI 1

**3 SETTEMBRE 2020**





## INTRODUZIONE

L'**ARERA**, istituita con la legge n. 481 del 1995, è l'autorità amministrativa indipendente che ha la funzione di favorire lo sviluppo di mercati concorrenziali nella filiera dei rifiuti urbani e delle reti e come organismo formalmente amministrativo, deroga al principio della separazione dei poteri potendo adottare atti amministrativi, normativi e sanzionatori.

*La legge 27/12/2017 n. 205 (Legge di Bilancio per il 2018), art. 1, comma 527, ha attribuito all'**Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA)** funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei **rifiuti**, anche differenziati, urbani e assimilati, da esercitarsi "con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria" stabiliti dalla legge istitutiva (legge 14 novembre 1995, n. 481) e già esercitati negli altri settori di competenza.*



## INTRODUZIONE

ARERA prevede per il passaggio al nuovo Metodo Tariffario Rifiuti, un periodo regolatorio della durata complessiva di 4 anni (2020/2023) diviso in due fasi:


- **Prima fase anni: 2020-2021**
- **Seconda fase: anni 2022-2023**

Per la prima fase, ha validità la **Delibera 443/2019/R/rif Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR)**. Il presente provvedimento reca le disposizioni aventi ad oggetto la determinazione delle entrate tariffarie per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, ovvero dei singoli servizi che lo compongono.

Nelle seguenti slide ci soffermeremo proprio sulla analisi della principali novità introdotte dalla Delibera 443



## ITER PROCEDURALE APPROVAZIONE PEF





## **ARERA DELIBERA MTR 443 – ELABORAZIONE PEF**

Nella elaborazione del PEF 2020, bisogna seguire quanto indicato dall'articolo 18 «*contenuti minimi del PEF*» del MTR

**Il PEF, fino al 2019, veniva compilato dall'Ente Locale nelle seguenti voci di spesa**

- **Costi interni (Ufficio Ambiente, Ufficio Tributi)**
- **Costi esterni per forniture**
- **Corrispettivi dovuti ai gestori affidatari del servizio di spazzamento o di raccolta**
- **Corrispettivi di trattamento/smaltimento**

**Il nuovo MTR impone di redigere il PEF inserendo, al posto dei corrispettivi dovuti ai gestori affidatari, i costi operativi e di capitale sostenuti da questi ultimi.**



## CONTENUTI MINIMI PEF GREZZO

**Il PEF «grezzo» predisposto dal gestore deve essere costituito da:**

- **Piano finanziario degli investimenti, da redigere a schema libero, (punto 18.2 del MTR) che deve essere a sua volta composto da:**
  - Programma e piano finanziario degli investimenti, beni, strutture e servizi disponibili per l'effettuazione del servizio;
  - Risorse finanziarie necessarie;
  - Relazione recante descrizione di modello gestionale e organizzativo, livelli di qualità del servizio, ricognizione degli impianti esistenti.
- **Documentazione MTR, da redigere secondo schemi forniti da ARERA in appendice al MTR, come specificato al comma 18.3 del MTR, composta da:**
  - Tabella PEF (da redigere secondo lo schema di Appendice 1);
  - Relazione di Accompagnamento (da redigere secondo lo schema di Appendice 2);
  - Dichiarazione di veridicità (da redigere secondo lo schema di Appendice 3)



## I COMPITI DELL'ENTE TERRITORIALMENTE COMPETENTE

**RICEZIONE** del Pef «grezzo» dal gestore e verifica formale che comprenda tutte le sue parti;

**DEFINIZIONE** dei parametri/coefficienti per il completamento del PEF previsti dal MTR;

**REDAZIONE** del paragrafo 4 della relazione di accompagnamento al PEF, compresa l'eventuale istanza per il superamento del limite di crescita annuale (Appendice 2 delibera 443);

**VALIDAZIONE** del PEF finale (completezza, coerenza e congruità dei dati);

**ASSUNZIONE DELLA DETERMINAZIONE** di definizione del PEF nei termini utili per consentire le successive deliberazioni inerenti l'articolazione tariffaria;

**Trasmissione ad ARERA** del PEF predisposto e dei corrispettivi massimi "provvisori" del servizio integrato o dei singoli servizi nel termine di 30 giorni dall'assunzione delle pertinenti determinazioni, ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento.



## COMPITI DEL COMUNE

Il Comune riceve il PEF validato e corredato da tutte le determinazioni di competenza dell’ETC e in conformità ad esso entro il 31 dicembre 2020 approva le tariffe da applicarsi agli utenti, dato che allo stato attuale non è possibile rispettare la data del 30 settembre.

Fino all’approvazione del PEF da parte dell’Autorità i prezzi definiti dal PEF finale determinato dall’ETC possono essere applicati in quanto considerati “prezzi massimi” e quindi possono dare origine all’articolazione tariffaria conseguente.

**(\*)Attenzione: Il termine di trasmissione delle deliberazioni regolamentari e tariffarie al MEF da parte dei Comuni è il 14 ottobre di ogni anno, per la successiva pubblicazione ([www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it)) entro il 28 ottobre dello stesso anno.**

Per garantire la piena conoscibilità dell’atto i **versamenti che vengono a scadenza prima del 1° dicembre di ciascun anno siano effettuati sulla base degli atti adottati per l’anno precedente**, fatto salvo il **successivo conguaglio**.



## COMPITI DEL COMUNE

Nel caso di tariffe diverse tra 2020 e 2019 si dovrà in ogni caso attendere dicembre 2020 per potere applicare i conguagli agli utenti, che potrebbero essere applicati anche in assenza di approvazione da parte di ARERA. **L'approvazione da parte di ARERA di un ammontare del PEF diverso da quello determinato dall'Etc potrebbe quindi determinare un ulteriore conguaglio sulle tariffe già applicate ai cittadini.**

È possibile prevedere che, utilizzando le tariffe del 2019 il ruolo del 2020 sarà più limitato del PEF 2020 da predisporre entro il 31.12.2020. In questo caso andrà calcolato il conguaglio che potrà essere spalmato nei due anni successivi.



## COMPITI DI ARERA

La verifica della coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa costituente il Piano economico finanziario.

L'Autorità, in caso di esito positivo delle verifiche approva il fabbisogno tariffario, ma si riserva la possibilità di richiedere ulteriori informazioni ai gestori e agli ETC.

L'Autorità dovrà approvare sia i PEF ordinari (*il fabbisogno economico è inferiore o uguale al limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie di cui all'art. 4 del MTR*), sia i PEF che determinano aumenti delle entrate tariffarie oltre i limiti previsti (corredati dalle *relazioni redatte dagli ETC che attestano, ai sensi dell'articolo 4, comma 4.5 del MTR, le valutazioni compiute*).



## TARIFFAZIONE PUNTUALE

Nel “**Quadro Strategico 2019-2021**”(\*) è riportato che l’Autorità è “*orientata al recupero di una stretta coerenza tra il costo e la qualità del servizio e con riferimento alla gestione del ciclo dei rifiuti, è necessario superare il sistema di copertura dei costi nella forma di tributo, a favore di un meccanismo tariffario che sia in grado di passare al consumatore segnali di prezzo corretti e coerenti con indicatori di qualità del complessivo ciclo dei rifiuti.*

Il MTR inoltre **definisce la tariffa corrispettiva come la tariffa istituita ai sensi dell’art. 1, comma 668, della legge n. 147/13.** Nel testo del MTR viene usato, il termine “tariffazione puntuale” probabilmente a comprendere anche le forme di **Tributo Puntuale.**

Il MTR (17.1 lettera b) prevede che “*qualora si sia verificato il passaggio a sistemi di tariffazione puntuale, ovvero lo stesso sia previsto a partire dal 2020, l’applicazione della metodologia assume rilievo unicamente per la determinazione del valore massimo dei costi da riconoscere alla gestione*”.



## TARIFFAZIONE PUNTUALE

Le **uniche** indicazioni sull'articolazione tariffaria (art. 5 MTR “*determinazione dei corrispettivi per l'utenza*”) finale all'utenza (fatto salvo la determinazione di TF e TV) sono:

- **L'ATTRIBUZIONE DEI COSTI TRA UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE, IN CONTINUITÀ CON I CRITERI DI CUI ALLA NORMATIVA VIGENTE;**
- **I CORRISPETTIVI DA APPLICARE ALL'UTENZA FINALE, IN COERENZA CON LE TABELLE 1A, 1B, 2, 3A, 3B, 4A E 4B DEL DPR 158/99.**



## PEF E TARIFFE

**Nel caso di gestore che ha un affidamento con più comuni?**

- **Il gestore dovrà definire i driver di separazione dei costi dei vari comuni serviti ed inviare un PEF per ogni singolo comune distinguendo eventualmente i costi nel perimetro da quelli esterni.**

**Nel caso di un comune con più gestori?**

- **Il principio generale è che chiunque svolga una parte del servizio integrato sia assoggettato al metodo, è stato in più riprese chiesto ad Arera di definire un possibile discrimine tra prestatori di servizio (il cui costo può essere messo direttamente nel PEF) e gestori (il cui costo deve essere inviato secondo l'Mtr). Arera si è impegnata a breve a pubblicare una nota in cui dovrebbe definire meglio la questione.**



## SEMPLIFICAZIONE CALCOLO 2018

Ai fini del calcolo dei costi efficienti relativi alle annualità 2018 e 2019 si considerano le seguenti semplificazioni:

- **Qualora siano intervenuti avvicendamenti gestionali, il calcolo viene effettuato con riferimento al periodo di operatività del gestore a partire dal primo bilancio disponibile;** nel caso un gestore abbia iniziato l'attività nel 2019 o 2020 i costi possono essere parametrizzati con driver a propria scelta. Nel caso di gestioni avviate nel 2020 si può tener conto del valore definito dal contratto.
- **Qualora si sia verificato il passaggio a sistemi di tariffazione puntuale, ovvero lo stesso sia previsto a partire dal 2020, l'applicazione della metodologia assume rilievo unicamente per la determinazione del valore massimo dei costi da riconoscere alla gestione;**



## SEMPLIFICAZIONE CALCOLO 2018

- **Nei casi in cui non sia possibile procedere alla stratificazione delle immobilizzazioni, si fa riferimento al primo libro contabile in cui il cespite è riportato** o, nel caso in cui non sia possibile, nei tempi previsti per l'applicazione della nuova regolazione, la ricostruzione del valore del costo storico e di tutti gli elementi necessari alla stratificazione delle immobilizzazioni e comunque limitatamente alla determinazione delle entrate tariffarie per l'anno 2020, si prevede l'invarianza delle corrispondenti componenti di costo (ammortamento e remunerazione del capitale).



## LE NOVITÀ DEL NUOVO METODO TARIFFARIO

Con la Delibera 443/2019/R/rif **Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR)**:

- ***Si definiscono i corrispettivi massimi calcolati sulla base dei costi effettivi e non sulla base di previsioni;***
- ***Si definisce il perimetro regolatorio;***
- ***Si definisce un limite di crescita annuale legato a **miglioramento previsto della qualità o a modifiche del perimetro gestionale**;***
- ***Si inserisce un fattore di sharing dei proventi da vendita di energia e di materia a favore dei gestori;***
- ***Si prevede il ricalcolo dei costi efficienti dell'anno a-2 con eventuale conguaglio;***
- ***Si inseriscono dei coefficienti per il miglioramento previsto della qualità***
- ***Si definiscono parametri di possibile incremento tariffario legato a risultati verificabili;***
- ***Si modifica la distribuzione tra parte fissa e parte variabile;***
- ***Si definiscono tempi certi ed uniformi.***



## I COMPITI DEL GESTORE - CONTENUTI MINIMI DEL PEF

Il PEF è composto da:

- ❖ **UNA TABELLA** (elaborata sulla base dello schema tipo di cui all'*Appendice 1* del MTR) che riporta le voci dei costi di gestione e del capitale relativi al servizio integrato di gestione dei rifiuti, valorizzati secondo i criteri illustrati nel presente provvedimento. In tale tabella, sono inclusi, dandone separata evidenza, gli oneri relativi all'IVA e alle imposte.
- ❖ **LA RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO** (di cui allo schema tipo fornito in *Appendice 2* del MTR)
- ❖ **DICHIARAZIONE DI VERIDICITÀ** (secondo lo schema tipo di cui all'*Appendice 3* del MTR).

**I contenuti della relazione di accompagnamento dovranno essere esaustivi, analitici e conformi alle disposizioni del MTR;** in linea generale, il gestore dovrà commentare i dati inseriti nelle diverse sezioni di compilazione della modulistica *excel* di raccolta dati.



## I COMPITI DEL GESTORE - CONTENUTI MINIMI DEL PEF

L'art. 18 del MTR 443 prevede i contenuti minimi del PEF predisposto dal gestore, che è comunque corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e da eventuali ulteriori elementi richiesti dall'ETC.

**Il PEF deve comprendere almeno i seguenti elementi:**

- **il programma e il piano finanziario degli investimenti** necessari per conseguire gli obiettivi del servizio integrato di gestione dei RU;
- **la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili per l'effettuazione del servizio di gestione integrata dei RU**, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
- **le risorse finanziarie necessarie per effettuare il servizio** di gestione integrata dei RU ovvero dei singoli servizi che lo compongono;



## I COMPITI DEL GESTORE - CONTENUTI MINIMI DEL PEF

Una **relazione** nella quale sono indicati i seguenti elementi:

- **il modello gestionale e organizzativo**, le eventuali variazioni previste rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni;
- **i livelli di qualità del servizio, le eventuali variazioni** previste rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni;
- **la ricognizione degli impianti esistenti.**



## DATI RICHIESTI AL COMUNE PER L'ELABORAZIONE DEL PEF 2020

Per determinare i costi efficienti di servizio e di investimento riconosciuti per ciascun anno, si deve partire da quelli effettivi rilevati nell'anno di riferimento come risultanti da fonti contabili obbligatorie; per questo il Comune dovrà fornire:

- I **costi a consuntivo** del 2017 del servizio rifiuti, con indicazione dell'IVA per ogni voce → necessari per la determinazione dei nuovi CONGUAGLI ARERA
- I **costi a consuntivo** del 2018 del servizio rifiuti, con indicazione dell'IVA per ogni voce → necessari per la determinazione dei costi efficienti 2020



## DATI RICHIESTI AL COMUNE PER L'ELABORAZIONE DEL PEF 2020

In base al comma 6.3 MTR Arera, i costi riconosciuti comprendono tutte le voci di natura ricorrente al netto dei costi attribuibili alle attività capitalizzate e delle poste rettificative. Tra cui:

- Costo per materie di consumo e merci;
- Costi per servizi
- Costi per godimento di beni di terzi
- Costi del personale
- Oneri diversi di gestione
- Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
- Accantonamento per rischi
- Altri accantonamenti
- Oneri diversi di gestione



## DATI RICHIESTI AL COMUNE PER L'ELABORAZIONE DEL PEF 2020

- Gli **ammortamenti** propri del Comune in riferimento, ad esempio, ai mezzi comunali per lo spazzamento, per la piattaforma ecologica comunale, ecc.;

Per poter calcolare gli ammortamenti secondo le nuove regole Arera andranno indicati all'ATO:

- la data di acquisto del cespite
  - il valore di acquisto
  - la quota/percentuale di ammortamento
  - l'ammontare del fondo di ammortamento risultante nel 2017 e nel 2018;
- I cespiti acquistati nel 2018, se esistenti, perché andranno considerati in modo separato;



## DATI RICHIESTI AL COMUNE PER L'ELABORAZIONE DEL PEF 2020

- Accantonamenti per crediti e l'ammontare del fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) nel 2017 e nel 2018;
- **Ricavi** inseriti nei Piani Finanziari dei 3 anni (2017, 2018 e 2019), derivati dalla vendita di materiali e/o energia;
- L'ammontare del contributo **Miur** nei 3 anni (2017, 2018, 2019);
- L'eventuale **remunerazione del capitale** nei 3 anni (2017, 2018 e 2019);
- Elenco di eventuali altri gestori minori, che in genere vengono inseriti come fornitori;



## DATI RICHIESTI AL COMUNE PER L'ELABORAZIONE DEL PEF 2020

Tra le grandezze fisico-tecniche :

- le quantità di rifiuti differenziati e le quantità di rifiuti totali prodotti nell'anno 2018 per poter determinare la percentuale di raccolta differenziata;
  - il costo unitario effettivo determinato come da comma 16.3 MTR;
  - il fabbisogno standard che può essere calcolato dal Comune accedendo al portale IFEL nella sezione “Banche dati e numeri”
- “Servizio rifiuti”, facendo riferimento al simulatore per l'anno 2019.



## NEWS & SCADENZE

**Il «doppio» regime confermato dalla Conversione in Legge 24/04/2020 n. 27 del DL «Cura Italia» DL n. 18/20 *“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”***

**ARERA: semplificazione e chiarimenti su alcuni aspetti applicativi della Del. E del MTR n° 443 delibera n° 57/2020 del 03/03/2020 e Determina n. 02/2020 del 27/03/20**

**Delibera ARERA 158/20 del 05/05/20 Misure urgenti a tutela delle utenze del servizio rifiuti urbani – emergenza COVID 19**

**Delibera ARERA 238/2020 del 23/06/2020 Misure per la copertura dei costi efficienti del servizio rifiuti urbani – emergenza COVID 19 e 24/06/2020 pubblicazione MTR «integrato»**



## NEWS & SCADENZE

Il 3 luglio è stata pubblicata la «**Guida alla compilazione per la raccolta dati Tariffa rifiuti 2020**» [https://www.arera.it/allegati/operatori/raccolte\\_dati/manuali/2020/TariffaRIF20.pdf](https://www.arera.it/allegati/operatori/raccolte_dati/manuali/2020/TariffaRIF20.pdf)

Il 12 giugno sono state pubblicate **FAQ** [https://www.arera.it/it/operatori/MTR\\_faq.htm](https://www.arera.it/it/operatori/MTR_faq.htm)  
«**Metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti Domande e risposte**»

Approvazione tariffe 2020: **Conversione in Legge Decreto «Cura Italia» Legge 24/04/2020 n. 27 del DL «Cura Italia» DL n. 18/20**

**PROROGA DEL TERMINE DI APPROVAZIONE DEI BILANCI PREVISIONALI DEI COMUNI AL 30 SETTEMBRE 2020**

**ANCHE IL TERMINE PER L'APPROVAZIONE DEGLI ATTI DELIBERATIVI IN MATERIA DI TARI/TARIP AL TERMINE FISSATO COME PER L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE AI SENSI DEL C. 683 ART. 1 L.147/13 AL 30 SETTEMBRE 2020**



## NEWS & SCADENZE

### **Art. 107 comma 5 - Decreto legge 17 marzo 2020**

*I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione e approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale congruaggio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.*



## FONTI

<https://www.fondazioneifel.it>

[https://www.arera.it/it/operatori/MTR\\_faq.htm](https://www.arera.it/it/operatori/MTR_faq.htm)